REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/482 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/567 per quanto riguarda la determinazione di cosa costituisce un mercato liquido per gli strumenti rappresentativi di capitale, l'obbligo di fornire i dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli, la dimensione specifica dello strumento ai fini degli obblighi per gli internalizzatori sistematici come pure la definizione dei servizi di riduzione del rischio post-negoziazione e la relativa comunicazione di informazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ([1]), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha modificato l'articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 relativo ai criteri per determinare cosa costituisce un «mercato liquido» ai fini degli articoli 4, 5 e 14 di quest'ultimo regolamento, sostituendo il criterio del «flottante» con il criterio della «capitalizzazione di borsa». Per tenere conto di tale modifica, è pertanto necessario modificare le disposizioni corrispondenti del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione ([3]). A tal fine è importante assicurare la coerenza con i risultati della valutazione della liquidità in termini di numero di azioni liquide, percentuale del volume degli scambi in azioni liquide e numero di operazioni in azioni liquide ottenuti finora applicando il criterio del flottante. La determinazione di cosa costituisce un «mercato liquido» per le azioni ai fini degli articoli 4, 5 e 14 del regolamento (UE) n. 600/2014 dovrebbe pertanto basarsi su una soglia di capitalizzazione di borsa di 100 milioni di EUR. Per fini di coerenza con la metodologia finora applicata per calcolare il flottante per le azioni negoziate solo su un sistema multilaterale di negoziazione, la capitalizzazione di borsa di un'azione dovrebbe essere calcolata moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo per azione. Dato che per i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati (*exchange-traded funds*, ETF) e i certificati la metodologia di cui al regolamento delegato (UE) 2017/567 per calcolare il flottante è già allineata alla metodologia per calcolare la capitalizzazione di borsa, le soglie per la determinazione dell'esistenza dei mercati liquidi per tali strumenti finanziari dovrebbero rimanere invariate, mentre i riferimenti al «flottante libero» dovrebbero essere sostituiti da riferimenti alla «capitalizzazione di borsa».

(2) L'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere b) e c), del regolamento delegato (UE) 2017/567 impone che, ai fini della valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale, il volume medio giornaliero degli scambi e il numero medio giornaliero di operazioni siano calcolati utilizzando rispettivamente il volume complessivo degli scambi eseguiti nell'Unione e il numero totale di operazioni eseguite nell'Unione. In altre parole, per calcolare il volume medio giornaliero degli scambi e il numero medio giornaliero di operazioni, il numeratore include le operazioni in uno strumento finanziario eseguite sia in una sede di negoziazione che al di fuori di una sede di negoziazione. L'articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567, tuttavia, non specifica come determinare il

([1]) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/600/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2024/791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati, l'eliminazione degli ostacoli all'emergere di sistemi consolidati di pubblicazione, l'ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per il flusso degli ordini (GU L, 2024/791, 8.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/791/oj).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/567/oj).